



IL TRIBUNALE DI TORINO
- SESTA SEZIONE CIVILE-

in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati

dott.ssa Vittoria NOSENGO Presidente

dott.ssa Manuela MASSINO Giudice rel.

dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice

all'esito della Camera di Consiglio del 3.11.2022 ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso *ex art.* 161 l.f. presentato da
 allegata;

e la documentazione ad esso

dato atto che, da quanto esposto, emerge che:

l'indebitamento complessivo della Società – comprensivo degli oneri prededucibili – è pari ad **euro 29.777.209,00** (pag. 93 Attestazione), così suddiviso:

	Voce	PASSIVO	Ipotecario	Privilegio	Chirografo
	Fondi per rischi e oneri	1.853.154	-	633.154	1.220.000
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	100.276	-	100.276	-
	Debiti	26.496.189	10.902.186	6.959.508	8.634.495
Fornitori	4.349.627	-	-	1.539.875	2.809.752
Debiti tributari	3.857.666	-	-	3.461.733	395.933
Debiti previdenziali	150.720	-	-	150.720	-
Altri debiti	987.088	-	-	86.883	900.205
Retribuzioni	176.103	-	-	176.103	-
Debiti bancari	16.974.985	-	10.902.186	1.544.194	4.528.605
	Ratei e risconti	-	-	-	-
Totale passivo	28.449.619		10.902.186	7.692.938	9.854.495
Oneri prededucibili	1.327.590				

il Piano e la Proposta concordataria si articolano (pag. 9 e ss. del ricorso):

- a) sull'impegno irrevocabile e garantito dell'Investitore, contenuto nell'offerta ricevuta dalla Società (l'"Offerta"; doc. n. 60) che, in estrema sintesi, prevede l'apporto di nuove risorse da parte dell'Investitore per il tramite: (i) della **sottoscrizione e della liberazione di un aumento di capitale** di _____ inscindibile a pagamento, riservato, con esclusione del diritto di opzione del valore di **Euro 7.200.000,00** (l'"Aumento di Capitale"); e (ii) **l'apporto di risorse in favore della Società a fondo perduto**, o in altra forma tecnica equivalente, che permetta nel contesto della procedura concordataria di riconoscere una *recovery* ai creditori non garantiti dal patrimonio di _____ del valore di **Euro 2.300.000,00 (definita "Finanza Esterna")**; entrambi condizionati all'emissione da parte del Tribunale di Torino del provvedimento di omologa, in assenza di opposizioni o, nel caso di opposizioni, con provvedimento di omologa confermato in appello e comunque non più impugnabile (l'"Omologa Definitiva") assumendo, in linea con il piano, che questa intervenga entro il termine del 31 luglio 2023; l'offerta include la previsione di depositare, a garanzia, l'importo di Euro 500.000,00 mediante deposito notarile presso il Notaio _____ di Torino o mediante fideiussione bancaria a prima richiesta ("Garanzia dell'Offerta");
- b) sulla cessione, se del caso tramite l'indizione delle procedure competitive *ex art. 163 bis L. Fall.*, che il Tribunale vorrà indire, di alcuni immobili non rientranti nel perimetro di interesse dell'Investitore e oggetto di contratti di promesse di vendita stipulati precedentemente all'avvio della procedura e/o offerte irrevocabili di acquisto per un valore totale a servizio del fabbisogno concordatario per ad **Euro 1.322.580,00** (le "**Cessioni Immobiliari**");
- c) sull'impegno condizionato di _____ a (i) rinunciare ai crediti esistenti per finanziamento soci, e a (ii) confermare l'assenza di crediti verso _____ per compenso amministratori maturati e maturandi (l' _____ doc. n. 61);
- d) sulla proposta ai creditori, soggetti a classamento, della soddisfazione delle ragioni creditorie mediante:
- il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione (i.e. spese di giustizia e onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in procedura) in misura integrale, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'omologa definitiva;

-il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell'attività aziendale;

-il pagamento dei crediti privilegiati e dei relativi interessi, nei limiti di capienza del patrimonio aziendale di cui alla relazione 160 l.f., entro 75 (settantacinque) giorni dall'emissione dell'omologa definitiva, salva autorizzazione a riparti anticipati;

- la suddivisione degli altri creditori nelle seguenti 5 (cinque) classi, tutte con diritto di voto:

Classe 1, composta dall'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, nei limiti della quota creditoria degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall., da soddisfarsi nella misura minima del 21,5%, entro 90 (novanta) giorni dall'omologa definitiva, in conformità alla transazione fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *ter* legge fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

Classe 2, composta dai creditori privilegiati (diversi dagli istituti di credito di cui alla Classe 3) oggetto di degrado ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall., da soddisfarsi nella percentuale minima garantita del 5%, entro 90 (novanta) giorni dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

Classe 3, composta dagli istituti di credito (per il credito chirografario *ab origine* e per il credito assistito da privilegio speciale oggetto di degrado ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall.), da soddisfarsi nella percentuale minima garantita del 15%, entro 90 (novanta) giorni dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

Classe 4, composta dai creditori chirografari *ab origine* (diversi dagli istituti di credito di cui alla Classe 3), che verranno ripagati nella percentuale minima garantita del 4,5%, entro 90 (novanta) giorni dall'omologa definitiva, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

Classe 5, composta da
la cui pretesa garantita da
ipoteca volontaria di primo grado iscritta sull'immobile sito in

verrà soddisfatta mediante assegnazione in proprietà del medesimo immobile ipotecato ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. a) l. fall., da perfezionarsi entro 90 (novanta) giorni dall'omologa definitiva.

Con provvedimento del 15.9.2022 Il Tribunale ha richiesto alla Società e all'Attestatore alcuni chiarimenti integrazioni e modifiche sui quali la ricorrente ha provveduto

mediante deposito di memoria e documentazione in data 14.10.2022 e di integrazione dell'attestazione all'udienza del 3.11.2022.

All'esito di tali modifiche, molteplici criticità individuate dal Tribunale risultano superate, ad eccezione delle seguenti che non consentono di ammettere la società alla procedura di concordato preventivo.

Nel documento denominato "lettera di chiarimenti ed integrazioni dell'offerta del 13.7.2022" (doc. 84 A) l'Investitore precisa, con riferimento al "titolo di versamento a Edilcem delle somme oggetto di offerta", che:

"L'Offerta prevede:

- (i) la sottoscrizione e la liberazione di un aumento di capitale di inscindibile a pagamento, riservato, con esclusione del diritto di opzione del valore di Euro 7.200.000,00;*
- (ii) (ii) il versamento a fondo perduto in favore della Società della somma complessiva di Euro 2.300.000,00, o in altra forma tecnica equivalente, che permetta nel contesto della procedura concordataria di riconoscere una recovery ai creditori non garantiti dal patrimonio di*

Con riferimento al punto ii. che precede, si precisa che non si tratterà di un "finanziamento" (come, per mero errore materiale, indicato nell'Offerta) ma di un apporto a "fondo perduto" in favore di e che quest'ultimo verrà allocato a favore dei creditori concordatari nei termini ed alle condizioni della Proposta di Concordato Preventivo.

Le risorse erogate a "fondo perduto", in quanto tali, non transitino nel patrimonio di (non trovando, infatti, copertura nel medesimo patrimonio), ma costituiranno 'finanza esterna' liberamente allocabile tra i creditori anche in deroga all'ordine legale dei privilegi ed ancorchè le esposizioni dei medesimi non trovino garanzia nel patrimonio di | che, sulla base delle risultanze della perizia ex art. 160 co. 2 L. Fall., risulta incapiente)".

La qualificazione di "finanza esterna" della somma di € 2.300.000,00 erogata a fondo perduto non convince e appare in netto contrasto con il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza dell'8/6/2012 n. 9373 (ripresa recentemente anche dalle pronunce del 4/2/2020 n. 2422 e dell'8/6/2020 n. 10884) secondo cui "ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, la L. Fall., art. 160, comma 2, nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 comma 1, lett. d), convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, deve essere interpretato nel senso che

l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no".

La somma erogata non pare comportare un aggravio del passivo della società poiché – chiarito che trattasi di un finanziamento “a fondo perduto” – non implica riconoscimento di ragioni di credito a favore dell'Investitore. L'apporto del terzo non risulta invece neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società poiché la liquidità offerta transita nei conti della società e dunque nel patrimonio del debitore, nella forma di un conferimento atipico ovvero eseguito al di fuori degli schemi previsti dal codice civile; va infatti osservato che anche i versamenti di denaro a fondo perduto, una volta versati nella società, vanno contabilizzati e devono avere una loro rappresentazione giuridica e contabile nei conti sociali; nel caso in esame, tali versamenti verrebbero effettuati da parte dell'Investitore ed avrebbero effetto nel momento in cui lo stesso sia divenuto socio della Società (l'Investitore sottopone infatti il suo ingresso nel capitale della Società alla condizione dell'omologa definitiva), con la conseguenza che la loro natura non potrebbe che essere quella di un c.d. conferimento “atipico” che, pur non determinando una variazione del capitale sociale nominale, comporterebbe un incremento del patrimonio della società.

Il versamento “a fondo perduto” di € 2.300.000,00 rappresenta pertanto un incremento dell'attivo e, come tale, dovrebbe essere utilizzato per far fronte ai debiti sociali secondo l'ordine di prelazione, ipotesi che non si realizza nel piano in esame, stante la prospettazione delle classi effettuate dalla società, che prevede il pagamento di creditori poziori in assenza di pagamento integrale di creditori di grado superiore. Il piano presentato risulta pertanto inammissibile poiché costruito in violazione dell'art. 160 l.f., che impone che le risorse endogene della società siano destinate alla soddisfazione dei creditori senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Il piano non supera inoltre il vaglio di fattibilità imposto dagli artt. 161 e 162 l.f., fattibilità intesa quale effettiva realizzabilità della causa della procedura (Cass. 9061/2017), che deve sussistere già in fase di ammissione e perdurare sino al momento dell'omologa.

Allo stato, il piano non risulta accompagnato da sufficienti garanzie idonee ad assicurarne l'attuazione. Nella lettera del 14.10.2022 di "chiarimenti ed integrazioni dell'offerta del 13.7.2022" (doc. 84 A) è infatti lo stesso l'Investitore a dichiarare di non avere la disponibilità delle somme necessarie per onorare la proposta, per l'acquisizione delle quali indica che attiverà, al momento dell'omologa del concordato, non meglio precisate né documentate linee di credito (*"Con riferimento al punto 1.1 del decreto del Tribunale del 15.9.2022 sulla capacità finanziaria dell'offerente, si precisa che la società attualmente non dispone delle somme complessive per far fronte alla proposta di acquisto di ma come evidenziato nella relazione operativa della società allegata alla presente, la società nella normale sua operatività aderirà a linee di credito che verranno concesse dai propri istituti oltre eventuali collaborazioni con partner finanziari che supportano la società nel suo piano di sviluppo. Si conferma che tali somme verranno depositate solo dopo l'omologa del concordato"*).

Tale indicazione dell'Investitore ha comportato peraltro un giudizio dell'attestatore condizionato alla necessità che *"l'Investitore depositi al Tribunale in tempo utile per l'omologa l'evidenza degli impegni assunti e, in particolare, la delibera positiva da parte del ceto bancario attestante l'erogazione della liquidità necessaria per l'operazione concordataria, alla sola condizione che il concordato preventivo venga omologato"* (pag. 17 della relazione integrativa del 4/11/2022). Tale giudizio condizionato dell'attestatore evidenzia che, allo stato, non sussistono gli elementi per poter affermare – anche solo in termini di presumibile ragionevolezza – che l'Investitore possa far fronte agli impegni assunti, con la logica conseguenza che il piano di concordato risulta in realtà condizionato.

Va evidenziato sul punto che una proposta concordataria fondata interamente su un'offerta condizionata al verificarsi di eventi futuri ed incerti (ottenimento di finanziamenti bancari che l'attestatore ha compitamente e correttamente evidenziato come non esistenti neppure in termini di istruttoria pendente per la loro concessione) appare, oltre che infattibile economicamente, anche viziata da un'infattibilità giuridica, se si considera che i creditori verrebbero chiamati a votare su una proposta condizionata e, come tale, allo stato, priva di efficacia.

Come anticipato, i presupposti di fattibilità del piano devono infatti sussistere già dal momento dell'apertura della procedura e perdurare nel corso della stessa sino all'omologa; nel caso in esame, in assenza di documentate evidenze circa la possibilità

dell'Investitore di attingere a finanziamenti bancari, la proposta ed il piano non paiono idonei a realizzare i risultati indicati ai creditori; non ritiene infine il Collegio accoglibile la richiesta di termine formulata all'udienza del 3/11/2022 dalla società ricorrente per depositare ulteriore documentazione sul punto, atteso che – per stessa ammissione dell'Investitore – l'offerta è condizionata all'ottenimento di finanziamenti al momento dell'omologa e la concessione di un ulteriore termine (oltre a quello già assegnato ex art. 162 l.f.) sarebbe pertanto inutilmente dato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 160 e ss. l. fall.,

dichiara inammissibile la proposta di concordato presentata da in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino,
rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Jeantet, Paola Vallino e Davide Rondinelli
del foro di Torino;

provvede con separata sentenza sull'istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni al proponente, presso il domicilio eletto, e al Pubblico Ministero.

Torino, 3 novembre 2022.

Il Presidente

dr.ssa Vittoria Nosengo

Il Giudice est.

Dr.ssa Manuela Massino



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PERVENUTO IL 4-7 NOV 2022